Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

### $ightharpoonup \underline{B}$ REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/66 DELLA COMMISSIONE

del 16 gennaio 2019

recante norme che definiscono modalità pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali su piante, prodotti vegetali e altri oggetti al fine di verificare la conformità alla normativa dell'Unione sulle misure di protezione dagli organismi nocivi per le piante applicabili a tali merci

(GU L 15 del 17.1.2019, pag. 1)

#### Modificato da:

Gazzetta ufficiale

		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Regolamento di esecuzione (UE) 2020/887 della Commissione del 26 giugno 2020	L 205	16	29.6.2020
<u>M2</u>	Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1865 della Commissione del 22 ottobre 2021	L 377	32	25.10.2021

# REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/66 DELLA COMMISSIONE

#### del 16 gennaio 2019

recante norme che definiscono modalità pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali su piante, prodotti vegetali e altri oggetti al fine di verificare la conformità alla normativa dell'Unione sulle misure di protezione dagli organismi nocivi per le piante applicabili a tali merci

#### **▼**<u>M1</u>

#### Articolo 1

- 1. Le autorità competenti effettuano controlli ufficiali almeno una volta l'anno nei siti e, se del caso, in altri luoghi utilizzati da operatori professionali autorizzati a rilasciare passaporti delle piante a norma dell'articolo 84, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031.
- 2. Tali controlli comprendono ispezioni e, qualora si sospetti la presenza di rischi per la sanità delle piante, il campionamento e le prove di cui all'articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031.
- 3. Tali controlli devono essere effettuati al momento più opportuno per quanto riguarda la possibilità di individuare la presenza di organismi nocivi o di segni e sintomi causati da tali organismi.
- 4. Oltre ai controlli di cui ai paragrafi da 1 a 3, le autorità competenti effettuano controlli fisici sulle piante da impianto diverse dai semi, compresi tuberi, bulbi e rizomi, che sono state introdotte nell'Unione in stato di riposo vegetativo. Le autorità competenti effettuano tali controlli durante il primo periodo vegetativo successivo all'importazione su alcune di queste piante individuate in base al piano di controllo di cui al paragrafo 5.
- 5. Le autorità competenti determinano la frequenza dei controlli menzionati al paragrafo 4 in base a un piano di controllo stabilito in conformità ad almeno tutti i seguenti criteri:
- a) i precedenti e il livello degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione intercettati e notificati dagli Stati membri in conformità all'articolo 11, lettera c), del regolamento (UE) 2016/2031, individuati su piante, prodotti vegetali e altri oggetti importati;
- b) la presenza di un organismo nocivo prioritario, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/2031, nel pertinente paese terzo di origine, in base alle informazioni scientifiche e tecniche disponibili;
- c) le informazioni rese disponibili tramite il sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) o qualsiasi altro avviso ufficiale;
- d) la biologia della pianta ospite e degli organismi nocivi nonché altre condizioni rilevanti per l'efficiente individuazione di un organismo nocivo da quarantena o di un organismo nocivo soggetto alle misure adottate a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031.
- 6. Quando i controlli di cui al paragrafo 4 dimostrano la presenza di un organismo nocivo da quarantena o di un organismo nocivo soggetto alle misure adottate a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, le autorità competenti registrano i risultati dei controlli nel sistema IMSOC, finalizzando il corrispondente documento sanitario comune di entrata (DSCE) di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) 2017/625, ogniqualvolta sia possibile risalire dalla pianta infestata alla partita importata.

#### Articolo 2

#### Aumentare la frequenza dei controlli ufficiali sugli operatori professionali autorizzati a rilasciare passaporti delle piante

Le autorità competenti possono aumentare la frequenza dei controlli ufficiali di cui all'articolo 1, qualora il rischio lo richieda, tenendo conto almeno dei seguenti elementi:

- a) maggiori rischi fitosanitari per la specifica famiglia, genere o specie delle piante o dei prodotti vegetali prodotti in tali siti e, se del caso, in altri luoghi, per i quali è necessario più di un controllo a causa della biologia dell'organismo nocivo o delle condizioni ambientali;
- b) rischi fitosanitari connessi all'origine o alla provenienza all'interno dell'Unione di determinate piante, determinati prodotti vegetali o altri oggetti;
- c) numero di cicli di produzione in un anno;
- d) precedenti di conformità dell'operatore professionale alle disposizioni applicabili dei regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625;
- e) infrastrutture disponibili e ubicazione dei siti e, se del caso, degli altri luoghi utilizzati dall'operatore professionale.

#### Articolo 3

#### Ridurre la frequenza dei controlli ufficiali sugli operatori professionali autorizzati a rilasciare passaporti delle piante

Le autorità competenti possono ridurre la frequenza dei controlli ufficiali di cui all'articolo 1 ad almeno una volta ogni due anni, qualora il rischio lo consenta e se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) l'operatore professionale ha attuato per almeno due anni consecutivi un piano di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi a norma dell'articolo 91 del regolamento (UE) 2016/2031;
- b) l'autorità competente ha concluso che tale piano è stato efficace nel ridurre i rischi fitosanitari pertinenti e che l'operatore professionale in questione ha rispettato le disposizioni applicabili dei regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625.

#### Articolo 4

#### Uniformare la frequenza minima dei controlli ufficiali su piante, prodotti vegetali e altri oggetti aventi particolare origine o provenienza all'interno dell'Unione

1. Un sito e, se del caso, gli altri luoghi utilizzati da operatori professionali autorizzati a rilasciare passaporti delle piante a norma dell'articolo 84, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 sono sottoposti ad almeno un controllo ufficiale oltre a quello di cui all'articolo 1 se costituiscono il luogo di origine di piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all'articolo 2, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (UE) 2016/2031, che sono stati coltivati per almeno parte del loro ciclo vitale o che sono stati situati in un'area delimitata stabilita a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, di detto regolamento, e che potrebbero essere infestati dall'organismo nocivo a causa del quale era stata stabilita tale area delimitata. Il suddetto controllo ufficiale supplementare è effettuato in un momento il più vicino possibile a quello in cui le piante, i prodotti

vegetali e gli altri oggetti in questione sono spostati fuori dall'area delimitata o dalla zona infestata alla zona cuscinetto di detta area delimitata.

- 2. Nell'eseguire i controlli ufficiali di cui al paragrafo 1, le autorità competenti valutano i seguenti elementi:
- a) il rischio che le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti rechino il pertinente organismo nocivo;
- b) il rischio della presenza di potenziali vettori di tale organismo nocivo, tenendo conto dell'origine o della provenienza all'interno dell'Unione delle partite, del grado di suscettibilità delle piante all'infestazione e del rispetto da parte dell'operatore professionale responsabile dello spostamento delle altre misure adottate per l'eradicazione o il contenimento dell'organismo nocivo.

#### Articolo 5

# Uniformare la frequenza minima dei controlli ufficiali sulle piante di cui all'articolo 73, primo comma, del regolamento (UE) 2016/2031

I controlli di identità e i controlli fisici sulle piante di cui all'articolo 73, primo comma, del regolamento (UE) 2016/2031 che entrano nell'Unione sono effettuati su almeno l'1 % delle partite di tali piante.

#### Articolo 6

#### Uniformare la frequenza dei controlli ufficiali sugli operatori professionali autorizzati ad applicare il marchio sul materiale da imballaggio di legno

Le autorità competenti effettuano controlli ufficiali almeno una volta l'anno nei siti e, se del caso, in altri luoghi utilizzati da operatori professionali autorizzati ad applicare il marchio sul materiale da imballaggio di legno di cui all'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031.

Tali controlli comprendono il controllo di cui all'articolo 98, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/2031.

#### Articolo 7

#### Aumentare la frequenza dei controlli ufficiali sugli operatori professionali autorizzati ad applicare il marchio sul materiale da imballaggio di legno

Le autorità competenti possono aumentare la frequenza dei controlli ufficiali di cui all'articolo 6, qualora il rischio lo richieda, tenendo conto di almeno uno dei seguenti elementi:

- a) maggiori rischi fitosanitari connessi alla presenza degli organismi nocivi nel territorio dell'Unione;
- b) il materiale da imballaggio di legno, altre piante, altri prodotti vegetali o altri oggetti sono stati oggetto di intercettazioni di organismi nocivi;

## **▼**<u>B</u>

- c) precedenti di conformità dell'operatore professionale alle disposizioni applicabili dei regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625;
- d) infrastrutture disponibili e ubicazione dei siti e, se del caso, degli altri luoghi utilizzati dall'operatore professionale.

#### Articolo 8

#### Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.